

“Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi..” (1Pt 3,15)

SOMMARIO: Introduzione 1. Diritto alla vita 2. Diritto alla libertà di coscienza 3. Diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero. Conclusione.

Introduzione

Profondamente convinti della necessità e dell'urgenza di un attento studio sul tema dei diritti umani, da quello primario e fondamentale della vita a quello della libertà di coscienza e di espressione, passando a quelli più moderni quali il diritto alla salute, al lavoro, all'uguaglianza e alla dignità, questo approfondimento si propone di cogliere l'intrinseco rapporto che intercorre tra principi e valori al fine di progredire nel perfezionamento personale e in una più integrata convivenza sociale¹.

Il presente documento, nato da un confronto interdisciplinare, è offerto a quanti operano nei diversi ambiti della pastorale diocesana, a quanti afferiscono alla comunità cristiana-cattolica e a quanti, anche non credenti, vogliono attingere dal pensiero della Chiesa quell'annuncio di verità e di bellezza che le fa cogliere in tali diritti «la straordinaria occasione che il nostro tempo offre affinché, mediante il loro affermarsi, la dignità umana sia più efficacemente riconosciuta e promossa universalmente quale caratteristica impressa da Dio Creatore sulla Sua creatura»².

Consapevoli della vastità e della complessità della tematica in oggetto, e sapendo di non poter compendiare il tutto in unico documento, questo lavoro non vuole essere un punto d'arrivo ma l'occasione per rilanciare e accrescere un dialogo proficuo e sereno su certe questioni di natura teologica, filosofica, etica, giuridica, medica e psicologica che toccano profondamente la vita e la dignità delle persone e la convivenza sociale.

Le argomentazioni qui proposte sono le seguenti: diritto alla vita; diritto alla libertà di coscienza; diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero.

1. Diritto alla vita

La prima riflessione riguarda il *diritto alla vita*, presente e dibattuto fin dall'antichità nell'impegno di tutelare la vita e l'integrità fisica delle persone con diversi sistemi di leggi, consuetudini e norme comportamentali. Abbiamo sicure testimonianze in Mesopotamia e in Egitto di leggi volte a punire gli attentanti alla vita e all'integrità fisica. Si pensi, poi, al *Giuramento* formulato dal medico greco Ippocrate (460-370 a. C), ancora oggi assunto come comportamento di deontologia medica, che così reciava: «Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa. Non

¹ PONTIFICO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 2004, n.197.

² *Ibid.*, n.152.

somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo»³. Con Settimio Severo, imperatore dal 193 al 211 d. C nel periodo dell’Impero romano, l’aborto entrò a far parte di fatti sanzionabili con la legge.

Il Cristianesimo introduce quale elemento originale il valore sacro di ogni vita umana creata a immagine e somiglianza di Dio poiché «il Vangelo della vita sta al cuore del messaggio di Gesù»⁴. Per questo motivo fa parte della missione della Chiesa annunciare, con «coraggiosa fedeltà»⁵, il *Vangelo della vita*, la sacralità della vita umana dal primo inizio fino al suo termine e l’incomparabile valore di ogni persona. Non si può non riconoscere, però, che su tali tematiche il dibattito pubblico presenta diverse posizioni, talvolta contrapposte. Ognuna di queste asserisce di voler tutelare e promuovere proprio la dignità della persona e alcuni dei diritti fondamentali di prima, seconda e terza generazione. Succede così che si crea un conflitto circa la gerarchia dei valori, sul loro contenuto e su come perseguiрli. Tale conflitto si inasprisce ulteriormente quando, per esempio, vi è una legge positiva che si esprime su tematiche che afferiscono, però, la legge naturale e la coscienza dell’uomo. Ci si trova così nella situazione delineata da Giovanni Paolo II: «Con le nuove prospettive aperte dal progresso scientifico e tecnologico nascono nuove forme di attentati alla dignità dell’essere umano, mentre si delinea e consolida una nuova situazione culturale, che dà ai delitti contro la vita un aspetto inedito e, se possibile, ancora più iniquo suscitando ulteriori gravi preoccupazioni: larghi strati dell’opinione pubblica giustificano alcuni delitti contro la vita in nome dei diritti della libertà individuale»⁶.

Parlando del diritto alla vita non si può non fare riferimento alle tematiche legate alla vita nascente. È questa un’argomentazione che nel dibattito pubblico oscilla tra l’etica e il diritto, tra il singolo e la società, tra il bene individuale e il bene comune. È una problematica nella quale entrano in gioco valori di grande rilievo e si danno facilmente situazioni contraddittorie. La legge umana, però, deve essere conforme ai principi della ragione, non è legittimata solo dalla volontà o dall’arbitrio di chi governa; l’obiettivo è sempre il bene comune, inteso non solo in senso materiale, ma anche come spinta alla virtù⁷.

Per questo motivo è necessario porsi degli interrogativi circa la natura dell’embrione: «Chi o che cosa quanto al suo essere? È un oggetto, un animale, una persona o che altro?»⁸ E ancora: è una forma di vita umana personalizzata o non ancora personalizzata? Solo dopo aver chiarito lo *statuto ontologico* si può passare a valutare quello *etico*: «Quali responsabilità abbiamo nei confronti dell’embrione?»⁹, e quello *giuridico*: «Come la società deve regolamentare il

³ <https://www.riflessioni.it/enciclopedia/giuramento-ippocrate.htm>. (18.03.2021); Cfr. M. P. FAGGIONI, *La vita nelle nostre mani. Manuale di etica teologica*, EDB, Bologna 2016⁴, p. 20; E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica*, vol. 1, Vita e Pensiero, Milano 1999³, pp. 14-21.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Evangelium vitae* (25.03.1995), n. 1.

⁵ *Ibid.*, n. 2.

⁶ *Ibid.*, n. 4.

⁷ Cfr. A. FODERARO - M.E. ARENA, *Profili di Filosofia del diritto. Individuo e comunità*, Edizione Sant’Antonio, 2018, pp. 17-24

⁸ M. P. FAGGIONI, *La vita nelle nostre mani. Manuale di etica teologica*, p. 272.

⁹ *Ibid.*, p. 272.

comportamento dei cittadini nei confronti degli embrioni?»¹⁰. Ogni questione andrebbe approfondita e argomentata prendendo in considerazione anche le antropologie e i modelli etici che legittimano le diverse convinzioni. Non potendolo in questa sede esponiamo qui la sintesi e la posizione del magistero della Chiesa.

Sull'identità biologica dell'embrione la Congregazione per la dottrina della fede, nell'istruzione *Donum vitae* afferma: «Dal momento in cui l'ovulo è fecondato, si inaugura una vita che non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto. Non sarà mai reso umano se non lo è stato fin da allora. A questa evidenza di sempre (perfettamente indipendente dai dibattiti circa il momento dell'animazione), la scienza genetica moderna fornisce preziose conferme. Essa ha mostrato come dal primo istante si trova fissato il programma di ciò che sarà questo vivente: un uomo, quest'uomo individuo con le sue note caratteristiche già ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l'avventura di una vita umana, di cui ciascuna delle grandi capacità richiede tempo, per impostarsi e per trovarsi pronta ad agire»¹¹.

Riguardo l'essenza dell'embrione e il rispetto che gli si deve, la stessa Congregazione in un altro documento chiarisce: «Se l'Istruzione *Donum vitae* non ha definito che l'embrione è persona, per non impegnarsi espressamente su un'affermazione d'indole filosofica, ha rilevato tuttavia che esiste un nesso intrinseco tra la dimensione ontologica e il valore specifico di ogni essere umano. Anche se la presenza di un'anima spirituale non può essere rilevata dall'osservazione di nessun dato sperimentale, sono le stesse conclusioni della scienza sull'embrione umano a fornire “un'indicazione preziosa per discernere razionalmente una presenza personale fin da questo primo comparire di una vita umana: come un individuo umano non sarebbe una persona umana?”. La realtà dell'essere umano, infatti, per tutto il corso della sua vita, prima e dopo la nascita, non consente di affermare né un cambiamento di natura né una gradualità di valore morale, poiché possiede una piena qualificazione antropologica ed etica»¹². E continua: «L'embrione umano, quindi, ha fin dall'inizio la dignità propria della persona»¹³. Le scienze biologiche, in ultima analisi, evidenziano che «l'embrione, almeno dopo l'annidamento, è un individuo della specie umana»¹⁴. Il giudizio decisivo, però, sul momento in cui si costituisce la persona e la legittimità degli interventi sull'embrione è prettamente filosofica e morale¹⁵.

¹⁰ *Ibid.*, p. 272-273.

¹¹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istruzione *Donum vitae* (22.2.1987), nn. 12-13. Per una esposizione sintetica, ma scientificamente rigorosa, sullo sviluppo dell'embrione vedi M. P. FAGGIONI, *La vita nelle nostre mani. Manuale di etica teologica*, pp. 261-271; G. A. DEI TOS, *Dare vita. Per una bioetica del nascere*, Messaggero, Padova 2012, pp. 19-27; S. LEONE, *Nuovo manuale di bioetica*, Città Nuova, Roma 2007, pp. 72-76; E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica*, pp. 440-452.

¹² ID, istruzione *Dignitas personae* (20.6.2008), n. 5.

¹³ *Ibid.*, n. 5.

¹⁴ M. P. FAGGIONI, *La vita nelle nostre mani. Manuale di etica teologica*, p. 277.

¹⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istruzione *Donum vitae* (22.2.1987), n. 13. Sullo *statuto etico* dell'embrione vedi: G. A. DEI TOS, *Dare vita. Per una bioetica del nascere*, pp. 27-32; E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica*, pp. 452-466.

La tradizione cristiana, al di là della discussione sul momento dell'animazione¹⁶, ha sempre riservato grande rispetto all'essere umano fin dal seno materno, considerando la sua soppressione come un grave atto contro la vita¹⁷. Il doloroso fenomeno dell'aborto va analizzato nella sua portata etica e giuridica, sia individuale che collettiva, da un punto di vista astratto e nelle contingenze di vita di ogni specifico possibile atto abortivo. Bisogna considerare, poi, le motivazioni che tendono a giustificare l'evento abortivo o a contrastarlo. Ciascuna delle prospettive andrebbe infine valutata nella sua portata di realizzazione nei fatti dell'evento abortivo, tenendo conto dei soggetti coinvolti e del rispettivo ruolo: donna, altro genitore, le rispettive famiglie, medici, consultori¹⁸.

2) Diritto alla libertà di coscienza

La valutazione etica dell'aborto, chiara quanto ai principi, risulta essere complessa in molti casi concreti in quanto coinvolge valori che le circostanze pongono o sembrano porre tra loro in conflitto¹⁹. Riguardo al principio Giovanni Paolo II chiarisce come «l'aborto procurato è l'uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita»²⁰. Per questo lo stesso Pontefice dichiara che «l'aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente»²¹. Bisogna tuttavia rilevare che, pur non modificando l'illiceità morale dell'atto, le circostanze, come asserisce il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, «concorrono ad aggravare o a ridurre la bontà o la malizia morale degli atti umani. Esse possono anche attenuare o aumentare la responsabilità»²². Proprio per questo la Chiesa, nella sua maternità, pur rimanendo ferma sui principi, si pone in atteggiamento di ascolto e accompagnamento della persona al fine di incoraggiarla e sostenerla in una scelta a favore della vita²³.

¹⁶ Per ulteriori approfondimenti sull'animazione nella riflessione teologica vedi M. P. FAGGIONI, *La vita nelle nostre mani. Manuale di etica teologica*, pp. 286-293.

¹⁷ Cfr. *Ibid.*, p. 318.

¹⁸ Per una dettagliata esposizione sul tema dell'aborto vedi M. P. FAGGIONI, *La vita nelle nostre mani. Manuale di etica teologica*, pp. 315-332; G. A. DEI TOS, *Dare vita. Per una bioetica del nascere*, Messaggero, pp. 113-134; S. LEONE, *Nuovo manuale di bioetica*, pp. 105-116; E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica*, pp. 466-491.

¹⁹ Cfr. *Ibid.*, p. 317.

²⁰ GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Evangelium vitae*, n. 58.

²¹ *Ibid.*, n. 62.

²² Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1754.

²³ A questo riguardo riportiamo la testimonianza della dott.ssa Quagliata che nell'esercizio della sua professione di psicologa rileva: «Tutte le volte che il mio lavoro ha prodotto la decisione di una donna di portare avanti una gravidanza indesiderata, o meglio temuta, è successo che ho accolto incondizionatamente il vissuto della mia interlocutrice, sforzandomi di non indirizzarla verso le mie convinzioni, ma solo aiutandola a riconoscere ed elaborare le proprie paure. Spesso ho incontrato donne che nella contraddittorietà dei vissuti tendevano a posizionarsi verso la scelta dell'IVG solo perché si erano sentite giudicate e sole nella loro sofferenza».

In Italia attualmente vige la L.194/78. «La normativa, scrive il prof. Gorassini, è orientata verso la conservazione della vita e l'aiuto alla donna gravida che è l'unica in un primo tempo (90 gg) a poter decidere se lo zigote, l'embrione o il feto sia o non sia persona umana (se lo considera tale, ogni interferenza abortiva costituisce illecito e/o reato). In dimensione giuridica la donna non può mai essere lasciata sola, deve essere accompagnata almeno dai consultori familiari, con necessità di certificazione per poter procedere all'aborto; e ogni anno è prevista una Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sulla applicazione della legge. Anche con l'interruzione della gravidanza con metodo farmacologico, la donna si apre comunque alla dialogica con il medico, anche indipendentemente dal metodo chirurgico della interruzione e si rende palese la rilevanza sempre maggiore della cosiddetta alleanza medico-paziente, della funzione del medico, della sua vocazione e della sua possibile obiezione di coscienza, che non oblitera mai il suo obbligo di cura per ruolo sociale. La vita associata presuppone delle regole che disciplinano il comportamento dei singoli nelle varie comunità rilevanti e, così, stabiliscono che cosa è permesso fare e che cosa è vietato, quale sia l'ambito di libertà di ciascuno e quali i comportamenti che i consociati debbono obbligatoriamente tenere e quali i valori che gli organismi pubblici debbono garantire. In mancanza di regole di tal genere viene meno la stessa possibilità di instaurare rapporti tra gli uomini, anche di semplice contatto, e tanto più, dunque, la possibilità di creare una qualsiasi organizzazione sociale. A questo livello si innestano le pluralità di dimensioni, la cui sovrapposizione non sempre necessaria, crea spesso solo confusione e tendenzialmente produce "menzogne" per accreditare - partendo da territori lontani - posizioni assunte in modo preconcetto, facendo della complessità gestibile una realtà caotica gestita dalla pura *egoità* in nome della dignità della *persona humana*. Questo discorso vale anche per il tema dell'aborto»²⁴.

La dignità della persona, di cui l'uomo contemporaneo è sempre più consapevole e protagonista, passa attraverso la promozione e la tutela di diritti fondamentali universali, inviolabili e inalienabili che devono essere garantiti non singolarmente ma nel loro insieme sia a livello individuale e sia a livello sociale²⁵. A completamento della riflessione fin qui fatta è bene sottolineare il duplice significato del termine *diritto* nella Dottrina sociale della Chiesa: uno oggettivo, tutelato dalla legge positiva, e uno soggettivo, «titolo che possiede una persona per operare in un determinato modo e/o per esigere dagli altri una certa condotta nei propri confronti»²⁶. Non sempre vi è coincidenza tra i due. Il fondamento dei diritti, infatti, non è nella legge positiva, che piuttosto è chiamata a riconoscerli e a tutelarli, ma nella persona. La radice dei diritti prima che essere giuridica è ontologica: «essi derivano immediatamente dall'essere e dalla dignità della persona e, in ultima analisi, da Dio, dal quale l'uomo riceve la sua natura»²⁷. Di conseguenza, anche l'organizzazione sociale e politica nel perseguire il bene comune trova «la sua indicazione di fondo nei diritti e nei doveri della persona»²⁸.

Da ciò si ricava che non solo la persona ha diritti, ma che la natura stessa del diritto deve

²⁴ Contributo del prof. Attilio Gorassini, Ordinario di Diritto Privato, Università di Reggio Calabria.

²⁵ Cfr. PONTIFICO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, n. 153.

²⁶ ID., *Dizionario di Dottrina sociale della Chiesa*, LAS, Roma 2005, p. 220.

²⁷ *Ibid.*, p. 223.

²⁸ GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Pacem in terris* (11.04.1963), n. 36.

essere scoperta in lei, attraverso la determinazione del *suum* che le spetta: entrano quindi in gioco la morale e l'etica della persona umana. La persona umana quindi è al tempo stesso oggetto e soggetto del diritto: soggetto poiché è portatrice di diritti e oggetto perché è fonte della ragione dei diritti; in lei diritto soggettivo e oggettivo coincidono. La dignità della persona appartiene all'essere umano come tale e non gli può essere attribuita perché già la possiede (è insita in lui, per il solo fatto di essere uomo): attribuita può essere solo la dignità sociale, che deriva da vari fattori, come la responsabilità, il merito e il valore. La dignità della persona, che perciò è inviolabile, è connotato di valore inscritto per natura in noi e porta con sé qualcosa che rende l'uomo più degno rispetto a una pianta o un animale: l'assiologia è radicata nell'ontologia²⁹.

Nell'attuale società pluralistica si possono verificare casi in cui la legge positiva venga considerata contraria ai propri ideali etici. Evidentemente non si tratta di casi in cui si percepisca inopportuna o troppo onerosa in quanto si arriverebbe all'arbitrarietà. Che cos'è, allora, l'obiezione di coscienza? «La vera obiezione di coscienza si presenta quando, dopo una mediazione prudente, una legge concreta è vista contraria alla giustizia e al bene comune, almeno per quanto riguarda l'agire concreto delle persone, anche se una gran parte della popolazione non la considera tale»³⁰. Essendo per sua natura recettiva, e non passiva, la coscienza si pone in modo dinamico nei riguardi della legge poiché, entrambe sono tra loro strettamente connesse; proprio per questo, davanti a un caso di coscienza, ciò che risulta preponderante per la risoluzione di uno stato disagevole per la persona, rispetto alla legge, è lo stato della coscienza stessa la quale è norma ultima dell'agire e, più precisamente, l'ultima voce da ascoltare prima di agire³¹.

Va ricordato, infatti, che la coscienza è il sacrario dell'uomo dove si trova sola con Dio, la cui voce risuona nell'intimità, e chiama sempre a fare il bene e fuggire il male; nell'obbedire a questa chiamata consiste la dignità stessa dell'uomo e secondo essa egli sarà giudicato³². Seguire la propria coscienza corrisponde alla dignità umana e, di conseguenza, è un diritto inalienabile della persona³³. La situazione odierna, tuttavia, presenta non poche criticità circa la formazione e il ruolo della coscienza in quanto «l'attuale crisi nella comprensione della coscienza morale è l'esito di un processo decostruttivo che, con l'avvento e nel corso della modernità, ha prima indotto la sua implosione antropologica e quindi la sua frammentazione scientifica»³⁴.

3) Diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero

Storicamente «la libertà di esprimere le proprie convinzioni e le proprie idee è una delle

²⁹ Cfr. A. FODERARO-M.E. ARENA, *Fratelli tutti*.

³⁰ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Dizionario di Dottrina sociale della Chiesa*, p. 558.

³¹ Cfr. TAMANTI R., *Corso di morale fondamentale*, Cittadella Editrice, 2014², 228-230.

³² Cfr. CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* (07.12.1965), n. 16.

³³ Cfr. ID, dichiarazione *Dignitas humanae* (07.12.1965), nn. 1.3.

³⁴ FUMAGALLI A., “*Coscienza*”, in Teologia Morale, Dizionari San Paolo, BENANTI P. – COMPAGNONI F. – FUMAGALLI A. – PIANA G. (CURR), San Paolo, Milano 2019, p. 162.

libertà più antiche, essendo sorta come corollario della libertà di religione, rivendicata dai primi scrittori cristiani nel corso del II-III secolo e, successivamente, durante i conflitti tra cattolici e protestanti (XVI-XVII secolo). D'altra parte, essa è stata sollecitata anche dai grandi teorici della libertà di ricerca scientifica (basti pensare a Cartesio o a Galileo) e della libertà politica (ad esempio, Milton), nonché, successivamente, dagli stessi filosofi del XVIII e del XIX secolo (Voltaire, Fichte, Bentham, Stuart Mill). Va detto, comunque, che soltanto in alcuni documenti costituzionali si parla di libertà di manifestazione del pensiero (art. 8 Cost. Francia 1848; art. 21 Cost.), laddove in altri testi si preferisce utilizzare l'espressione *libertà di opinione* (art. 11 Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese 1789; art. 8 Cost. Francia 1814; art. 7 Cost. Francia 1830; tit. VI, art. IV, par. 143, Cost. Francoforte 1849; art. 118 Cost. Germania 1919; art. 5 Legge fondamentale Germania 1949; art. 20 Cost. Spagna 1978; art. 16 Cost. Svizzera 1999), *libertà di parola* (I emendamento Cost. U.S.A. 1787) o *libertà di stampa* (art. 18 Cost. Belgio 1831; art. 28 Statuto albertino)»³⁵.

In Italia la libertà di espressione è prevista e tutelata dall'articolo 21 della Costituzione che così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». A garanzia di tale diritto si esprime anche la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* all'articolo 11: «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». Per libertà di espressione, spiega il prof. Gorassini, bisogna intendere la libertà di esprimere e comunicare informazioni e il proprio pensiero con qualsiasi mezzo da parte dei privati cittadini e delle loro associazioni, senza censure e senza dover chiedere autorizzazioni alle autorità, seppur con alcune eccezioni. Essa può tradursi in segni, segnali o mera dichiarazione verbale. Nella espressione verbale e/o simbolica è tendenzialmente orientata verso la libertà assoluta, con la deriva delle cosiddette *fake news* coscienti e volontarie e con il limite intrinseco dell'offesa di un'altra persona e/o della sua dignità, della sua storia o delle sue opinioni, dei suoi sentimenti (tracimando in possibili fattispecie di reati, ove il pendolo dell'equilibrio nel merito è tendenzialmente rappresentato dal metodo del dialogo e della sua possibilità che scarica la potenzialità l'illecito, dalle modalità di manifestazione dei gruppi, della evoluzione nei fatti in aggressività singola o comunitaria). Ovvero in comportamenti materiali che modificano la realtà esterna e l'ambiente (come strappare o coprire manifesti sino alle forme di aggressione materiale) ove la assunta libera manifestazione del pensiero si trasforma in altro e i limiti di una sua legittimità si restringono e vanno attentamente vagliati³⁶.

Anche la possibilità di manifestare il proprio pensiero e la sua comunicazione, aggiunge al dott.ssa Quagliata, risente del contesto storico e geografico nel quale si è inseriti. Oggi viviamo un tempo tendenzialmente caratterizzato dal polarismo; un tempo in cui la velocità fine a se stessa, e la sintesi estrema del pensiero, determinano appunto la polarizzazione delle diverse convinzioni su due rigidi estremi opposti. Scarsamente si esercitano analisi e dialettica; inoltre l'espressione di una riflessione, per essere condivisibile, deve limitarsi a un dato numero di battute. Il tema dell'esercizio e del rispetto della libertà di opinione e di pensiero è quanto mai vasto e controverso. Si estende, nei fatti, dalla produzione libera di *fake news* alle offese e alla censura di un'espressione non condivisa da chi ha potere di censurarla. Tra le due posizioni si

³⁵ *Libertà di manifestazione del pensiero*, in www.treccani.it (13.03.2021).

³⁶ Contributo del prof. Attilio Gorassini, Ordinario di Diritto Privato, Università di Reggio Calabria.

inseriscono opinioni e pensieri adeguati o inappropriati, secondo gli schemi individuali, sociali o politici dei destinatari. Il rispetto della libertà di espressione deve riguardare *cosa* e *come* lo si comunica. *Cosa* si comunica è un pensiero che, prodotto dall'elaborazione di vissuti personali (costrutti, esperienze di vita e studio), di per sé ha sempre diritto di essere espresso senza censure, seppur parziali. Solo così sarà possibile eventualmente modificarlo e affinarlo, perché in interazione con altri vissuti, costrutti e consapevolezze. Secondo questo assunto sembrerebbe che il pensiero altrui vada sempre garantito e salvaguardato, dunque le riflessioni sulla libertà di espressione dovrebbero incentrarsi su *come* può essere espresso un pensiero. Molto spesso, infatti, la codifica, digitale o analogica, di un pensiero attraverso i linguaggi verbale e non verbale, si realizza con l'emissione di giudizi che offendono l'interlocutore che non possiede i medesimi schemi di riferimento. Di sovente, per la velocità e la sintesi di cui si diceva sopra, ci si limita a comunicare la risultante di un processo di pensiero caratterizzato da vissuti specifici, dando per scontato che l'interlocutore possieda medesimi paradigmi e che dunque è da osteggiare se non giunge alle stesse conclusioni. Se solo si riuscisse ad argomentare le proprie convinzioni, senza lasciarsi intimorire dall'obbligo di estrema sintesi e dalla percezione di minaccia di vissuti, forse non ci si dovrebbe occupare di disquisire sulla libertà di espressione, perché in ogni caso non lederebbe mai nessuno. Tale capacità presuppone un'ingente autoconsapevolezza e ascolto attivo, caratteristiche di cui la società attuale è carente. Serve dunque, in attesa che auspicabili laboratori di autoconsapevolezza e ascolto producano frutti, concordare regole che nel bilanciamento della libertà di espressione e del rispetto dell'altro possano determinare una codifica del pensiero che garantisca sempre la tutela di tutti gli attori sociali³⁷. La pubblica opinione, che nella libertà di stampa trova la sua linfa e le sue radici, «trova nella gerarchia dei poteri una funzione preminente, così che alle altre leggi se ne aggiunge una [...] (che) non si scrive né sul marmo né sul bronzo ma nei cuori dei cittadini e forma la vera Costituzione dello Stato: legge che acquista ogni giorno nuovo vigore; legge la quale, mentre le altre invecchiano o si spengono, le ravviva e vi supplisce; legge che conserva un popolo nello spirito delle sue istituzioni e sostituisce la forza delle abitudini a quella autorità»³⁸. I diritti, dunque, non possono essere radicati sull'interesse individuale o sul bisogno della massa; non deve essere una libertà “di”, né una libertà “da”, ma una libertà “con” affinché possa esserci una convivenza dignitosa³⁹.

Conclusione

A conclusione desideriamo affermare due concetti fondamentali: Il primo è che «il dono della vita, che Dio Creatore e Padre ha affidato all'uomo, impone a questi di prendere coscienza del suo inestimabile valore e di assumerne la responsabilità»⁴⁰. Il secondo è che insieme al diritto alla *vita* vi è quello alla *dignità* che si realizza grazie alle promozione di una serie di diritti fondamentali che consentono alla persona di vivere pienamente la sua vocazione

³⁷ Contributo della dott.ssa Dominella Quagliata, psicologa.

³⁸ G. D. ROMAGNOSI, *Opere*, vol. 3, (complessivamente intitolato Diritto filosofico): *Che cosa è egualianza?*, pp. 181-190; *Che cosa è libertà?*, pp. 191-209.

³⁹ Cfr. A. FODERARO – M.E ARENA, *Profili di Filosofia del diritto*, p. 9.

⁴⁰ *Donum vitae*, n.1.

umana⁴¹.

Questi diritti appartengono all'essenza dell'uomo e sono a lui connaturati e quindi inalienabili. I diritti umani non sono una creazione o un artifizio legalistico, ma un dato ontico che preesiste alla legge scritta e che pertanto non può da questa essere creato o costruito - come accade, per esempio, per i cosiddetti diritti soggettivi -, bensì soltanto riconosciuto. È opportuno sottolineare che i diritti umani attengono al patrimonio genetico della persona, di ogni persona⁴².

In questo approfondimento sono emersi anche, e vogliamo evidenziarli, il diritto all'ascolto, all'accoglienza e il diritto a dialogare anche su questioni particolarmente delicate come quelle che riguardano la propria salute fisica o psicologica, come si propone di fare, per esempio, la medicina narrativa. Solo così si può costruire in una società pluralista una comunità rispettosa della vita, del pensiero, della coscienza e dei diritti altrui.

In questo anno dedicato a San Giuseppe, vogliamo indicare proprio lui come modello da seguire nell'affascinante sentiero della vita e dell'educazione rispetto a temi tanto delicati quanto vitali come quelli che abbiamo trattato. Concludiamo questo messaggio con le parole che Papa Francesco scrive sulla paternità e sulla generatività⁴³: «Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell'altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio con servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distruzione. [...] La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei figli spalanca sempre spazi all'inedito. Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l'aiuto di un padre che rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare la propria azione educativa e di vivere pienamente la paternità solo quando si è reso "inutile", quando vede che il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita, quando si pone nella situazione di Giuseppe, il quale ha sempre saputo che quel Bambino non era suo, ma era stato semplicemente affidato alle sue cure. In fondo, è ciò che lascia intendere Gesù quando dice: «Non chiamate "padre" nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste» (Mt 23,9). Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai esercizio di possesso, ma "segno" che rinvia a una paternità più alta. In un certo senso, siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe: ombra dell'unico Padre celeste, che «fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45); e ombra che segue il Figlio»⁴⁴.

⁴¹ Giovanni Paolo II ne ha tracciato un elenco nell'enciclica *Centesimus annus*. Vedi GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Centesimus annus* (01.05.1991), n. 47; PONTIFICO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, n. 155.

⁴² Cfr. A. FODERARO – M.E. ARENA, *Fratelli tutti. L'uomo la sua dignità i suoi diritti*, in fase di pubblicazione

⁴³ «Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti» [FRANCESCO, lettera apostolica *Patris corde* (08.12.2020), n. 7].

⁴⁴ *Ibid.*, n. 7.

BIBLIOGRAFIA:

- CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* (07.12.1965).
- , dichiarazione *Dignitas humanae* (07.12.1965).
- GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Pacem in terris* (11.04.1963).
- GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Centesimus annus* (01.05.1991).
- , lettera enciclica *Evangelium Vitae* (25 marzo 1995).
- FRANCESCO, lettera apostolica *Patris corde* (08.12.2020).
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, dichiarazione *Sull'aborto procurato* (18 novembre 1974).
- , istruzione *Donum Vitae* (22 febbraio 1987).
- , istruzione *Dignitas personae* (13 dicembre 2008).
- PONTIFICO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 2004.
- ID, *Dizionario di Dottrina sociale della Chiesa*, LAS, Roma 2005
- ARAMINI MICHELE, *Bioetica della vita nascente. Dare voce a chi non ha voce*, Mimep-Docete, Milano 2018.
- CARAMICO STENTA ADELE, *Il valore della vita e la maternità nella Bibbia*, Libreria del Santo, Padova 2018.
- DEI TOS G. A., *Dare vita. Per una bioetica del nascere*, Messaggero, Padova 2012.
- FAGGIONI M. P., *La vita nelle nostre mani. Manuale di etica teologica*, EDB, Bologna 2016⁴.
- FODERARO A. - ARENA M.E., *Fratelli tutti. L'uomo la sua dignità i suoi diritti*, in fase di pubblicazione
- , *Profili di Filosofia del diritto. Individuo e comunità*, Edizione Sant'Antonio, Mauritius 2018.
- , *Profili di Filosofia del diritto. Individuo e comunità*, Edizione Sant'Antonio, 2018.
- FUMAGALLI A., “Coscienza”, in Teologia Morale, Dizionari San Paolo, Milano 2019.
- LEONE S., *Nuovo manuale di bioetica*, Città Nuova, Roma 2007.
- MILL J.S., *Saggio sulla libertà*, Il saggiaore, Milano 1997.
- PACCINI CRISTIANA - TROISI SIMONE, *Siamo nati e non moriremo mai più. Storia di Chiara Corbella Petrillo*, Porziuncola, Assisi 2013.
- PALUMBO P. (a cura di), *Religione Laicità Democrazia. Profili critici e comparativi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020.
- TAMANTI R., *Corso di morale fondamentale*, Cittadella Editrice, 2014.
- VANNI ANTONELLO, *Lui e l'aborto. Viaggio nel cuore maschile*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013.
- WARBURTON N., *Libertà di Parola – Una Breve Introduzione*, Raffaello Cortina, Milano 2013.
- SGRECCIA E., *Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica*, vol. 1, Vita e Pensiero,

Milano 1999.